

REGOLAMENTO FIFA SUGLI AGENTI DI CALCIATORI 2008

Traduzione a cura dell'Avv. Michele Colucci e dell'Avv. Mario Gallavotti¹

INDICE

Definizioni

I Introduzione

1 Ambito di applicazione

II Condizioni per l'attività di agenti di calciatori

2 In generale

3 Requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori con licenza

4 Eccezioni

III Il rilascio e la revoca della licenza di agente di calciatori

5 Competenza per il rilascio della licenza

6 Requisiti preliminari per presentare la domanda

7 Domanda

8 Procedura d'esame

9 Stipula di un contratto di assicurazione

10 Rilascio di garanzia bancaria

11 Il rispetto del Codice di condotta professionale e dei Regolamenti del Calcio

12 Rilascio della licenza

13 Pubblicazione

14 Decadenza della licenza

15 Revoca della licenza a causa del mancato rispetto dei requisiti preliminari

16 Esame dei requisiti preliminari

17 Riesame

18 Cessazione dell'attività

IV I diritti e gli obblighi degli Agenti di Calciatori

19 Mandato

20 Compenso

21 Contratto standard di mandato

22 Diritti che derivano dal contratto, divieto di trattative

23 Rispetto di statuti, regolamenti e leggi locali applicabili

24 Adesione al Codice di Condotta Professionale

V Diritti e obblighi dei calciatori

25 Utilizzo di agenti di calciatori con licenza

26 Disposizioni specifiche nei contratti di trasferimento

¹ Il Regolamento FIFA sugli Agenti di Calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese a cura della FIFA, e poi in quella, francese, tedesca e spagnola. Solo la versione inglese fa fede. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall'Avv. Michele Colucci (info@colucci.eu) e dall'Avv. Mario Gallavotti (mgallavotti@ghplex.it) al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.

VI Diritti e obblighi delle società di calcio

- 27 Utilizzo di agenti di calciatori con licenza
- 28 Disposizioni specificazioni nei contratti di trasferimento
- 29 Limitazioni al pagamento, attribuzione di diritti e reclami

VII Controversie relative all'attività di agenti di calciatori

- 30 Disposizioni generali

VIII Sanzioni

- 31 Disposizione generale
- 32 Competenza, limiti e costi
- 33 Sanzioni nei confronti degli agenti di calciatori
- 34 Sanzioni nei confronti dei calciatori
- 35 Sanzioni nei confronti delle società di calcio
- 36 Sanzioni nei confronti delle Federazioni

IX. Interpretazione e casi non previsti

- 37 Lingue Ufficiali
- 38 Materie non previste

X Disposizioni transitorie e di attuazione

- 39 Disposizioni transitorie
- 40 Entrata in vigore

ALLEGATO 1 Codice di condotta professionale

ALLEGATO 2 Polizza assicurativa e garanzia bancaria

ALLEGATO 3 Contratto standard di mandato

DEFINIZIONI

Il presente regolamento è stato emanato in conformità con l'articolo 14 del regolamento sull'applicazione dello Statuto FIFA.

1. “Agente di Calciatori”: una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

2. “Licenza”: una certificazione ufficiale rilasciata dalla competente Federazione che abiliti una persona fisica a svolgere l'attività di agente di calciatori.

3. “Candidato”: una persona fisica che presenti domanda per il conseguimento della licenza di abilitazione all'attività di agente di calciatori.

Si fa inoltre riferimento alla sezione Definizioni dello Statuto FIFA e del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori.

N.B. : I termini riferiti a persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi. Qualsiasi termine al singolare vale per il plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina la professione di agente di calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori i nei confronti di società di calcio in occasione della conclusione o rinnovo di un un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell'ambito di una Federazione o da una Federazione ad un' altra.

2. L'ambito di applicazione di queste norme è strettamente limitato all' attività di agente di calciatori così come descritta nell' articolo precedente.

3. In particolare, il presente regolamento non si applica ai servizi che possono essere forniti dagli agenti di calciatori ad altri soggetti quali dirigenti o allenatori. Tale attività è disciplinata dalle leggi applicabili nel territorio della Federazione.

4. Il presente regolamento deve garantire una formazione adeguata e una preparazione qualificata dell' agente di calciatori.

5. Le Federazioni nazionali sono tenute ad attuare e far rispettare questo regolamento in conformità con le funzioni loro assegnate . Esse sono tenute ad emanare propri regolamenti, i quali debbbono contenere i principi stabiliti nel presente regolamento e possono discostarsene solo nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo non siano conformi alle leggi vigenti nel loro territorio. Ciascuna Federazione nazionale presenta il proprio regolamento ed ogni successiva modifica alla Commissione FIFA sullo Status del Calciatore (FIFA Players' Status Committee) per la sua approvazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

II. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

Art. 2 In generale

1. I calciatori e le società di calcio possono avvalersi dei servizi di un agente di calciatori con licenza in relazione ad un trasferimento o in vista di una conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro. L'agente di calciatori ha il diritto di essere remunerato per il servizio offerto. Il presente regolamento non esonera l'agente di calciatori dal suo obbligo di rispettare le leggi localmente vigenti, in particolare in materia di lavoro.

2. Con riferimento agli articoli 4.1 e 4.2, ai calciatori e alle società di calcio è vietato utilizzare i servizi di un agente di calciatori che non sia in possesso di licenza.

Art. 3 Requisiti per gli agenti di calciatori con licenza

1. L'attività di agente di calciatori può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle Federazioni nazionali competenti.

2. Un agente di calciatori può organizzare la sua professione in modo imprenditoriale, purché l'attività dei suoi dipendenti sia limitata a funzioni amministrative.

Solo gli agenti di calciatori hanno il diritto di rappresentare e promuovere gli interessi dei giocatori e/o delle società di calcio nei rapporti con altri giocatori e/o società di calcio.

Art. 4 Eccezioni

1. I genitori, fratelli o il coniuge del calciatore possono rappresentarlo nella conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro.

2. Un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, può rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento.

3. L'attività svolta dai soggetti sopra indicati, non rientra nella giurisdizione della FIFA.

III. IL RILASCIO E LA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI

Art. 5 Responsabilità per il rilascio della licenza

1. Le Licenze di agente di calciatori sono rilasciate dalla Federazione del Paese di cui il candidato è cittadino; nel caso di candidati con doppia o multipla nazionalità, verrà considerata la nazionalità più recentemente acquisita. Se il candidato è stato residente con continuità in un altro Paese per due o più anni, solo la Federazione di questo Paese, e non quella del Paese di cui il richiedente è cittadino, è competente per il rilascio della licenza.

2. Se un candidato è cittadino di un Paese CE/SEE e risiede in un altro Paese CE/SEE, può presentare domanda scritta alla Federazione del Paese di residenza, senza avere l'obbligo di avervi soggiornato, in via continuativa, per almeno due anni.

Art. 6 Requisiti preliminari per presentare la domanda

1. Il candidato è tenuto a presentare alla Federazione competente una domanda scritta per ottenere la licenza di agente di calciatore. Il richiedente deve essere una persona fisica dalla reputazione impeccabile. Un candidato si considera di impeccabile reputazione se non ha subito condanne penali per reati finanziari o reati di violenza .

2. Il candidato non può, in nessun caso, rivestire nessuna carica o funzione (sia essa di dirigente, impiegato, ecc.) all'interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione, di una Lega, di una società di calcio o di qualsiasi altra organizzazione collegata con tali enti e organizzazioni.

3. Tali presupposti per potere presentare la domanda per una licenza devono essere mantenuti durante tutta la carriera di agente di calciatori (cfr. articolo 15).

4. Con la domanda, il richiedente s'impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, nonché delle relative confederazioni e federazioni.

Art. 7 Domanda

1. La Federazione deve accertare che una domanda soddisfi relativi requisiti preliminari. Se uno qualsiasi dei requisiti preliminari non è soddisfatto, la domanda deve essere respinta. In tali casi, il richiedente può rivolgersi alla Commissione FIFA dello Status del Calciatore presentando la documentazione che ritiene rilevante a dimostrare il possesso dei requisiti, e chiedendo un riesame della sua domanda. . Se i requisiti sono considerati soddisfatti, la FIFA comunica alla competente Federazione di accettare la domanda.

Un candidato non in possesso dei requisiti per ottenere una licenza, può ripresentare la domanda d'esame nel momento in cui ne abbia i requisiti.

Art. 8. Procedura d'esame

1. Se una domanda soddisfa i requisiti preliminari, la Federazione invita il candidato a sostenere una prova d'idoneità scritta. Le Federazioni possono organizzare prove d'idoneità due volte l'anno nei mesi di marzo e settembre. Le date delle prove sono stabilite dalla FIFA nel mese di gennaio e di giugno di ogni anno. La prova d'idoneità è organizzata dalla Federazione ed è svolta sotto la supervisione generale della FIFA. La FIFA si riserva il diritto di eseguire controlli sulla procedura d'esame presso le Federazioni nazionali.

2. Una Federazione può, per qualsiasi motivo, decidere di non organizzare una prova d'esame tenere, dandone tempestivamente notizia attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali. In ogni caso, una Federazione può non organizzare una prova d'idoneità per non più di due sessioni consecutive.

3. La Federazione può richiedere ai candidati il pagamento di una tassa d'esame al fine di coprire le spese di organizzazione e amministrazione della prova. La tassa d'esame non può superare tali costi.

4. La prova d'idoneità consiste in un test a scelta multipla. Il candidato supera la prova se raggiunge il punteggio minimo stabilito dalla FIFA.

5. Ogni candidato deve essere esaminato sulle seguenti materie:

a) Conoscenza delle regole del gioco del calcio vigenti, con particolare riferimento ai trasferimenti dei calciatori (gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni del paese in cui il candidato sostiene la prova d'idoneità);

b) Conoscenza del diritto civile, (principi basilari dei diritti della persona), delle obbligazioni e dei contratti.

6. La prova d'esame consiste in venti domande, quindici su regolamenti internazionali e cinque sulle norme nazionali. I candidati hanno tra i 60 e 90 minuti di tempo per completare l'esame. Le Federazioni sono libere di determinare la durata esatta della prova nell'ambito di questi parametri.

7. Ciascuna Federazione elabora le domande sulle materie nazionali, mentre la FIFA sceglierà le domande su questioni relative al proprio statuto e ai suoi regolamenti e li fornirà alle Federazioni nazionali.

8. La parte di prova di cui al comma precedente deve essere effettuata utilizzando il questionario fornito dalla FIFA. Un questionario verrà consegnato ad ogni candidato.
9. La FIFA determina il punteggio minimo richiesto per superare l'esame. Ad ogni risposta corretta viene attribuito un solo punto.
10. Prima di iniziare la prova d' esame, i candidati sono informati del limite massimo di tempo a loro disposizione, nonché del punteggio minimo da raggiungere.
11. Dopo l'esame gli elaborati sono corretti nel tempo necessario e senza ritardo e il candidato è informato dei risultati.
12. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo richiesto può presentare domanda per essere ammesso alla prova d'esame successiva disponibile.
13. Se un candidato non raggiunge il punteggio minimo neppure al secondo tentativo, può essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare. Solo allora può essere ammesso a sostenere la prova una terza volta, nel qual caso può scegliere di essere esaminato o dalla federazione competente o dalla FIFA.
14. Un candidato che non riesca a raggiungere il minimo del punteggio al terzo tentativo non può effettuare una nuova prova nei successivi due anni.
15. Richieste di informazioni relative ai risultati dell'esame possono essere rivolte alla Federazione competente o alla FIFA per il tramite della Federazione competente, entro sei mesi dalla data della relativa prova.

Art. 9 Copertura assicurativa per la responsabilità professionale

1. Se il candidato supera la prova scritta, la Federazione gli richiede di stipulare (con riserva di cui all'articolo 10 del presente regolamento) un'assicurazione di responsabilità professionale a suo nome (cfr Allegato 2) con una primaria compagnia di assicurazione, preferibilmente del suo Paese. L'assicurazione deve coprire adeguatamente i rischi che potrebbero derivare dalla attività di agente di calciatori. L'assicurazione copre anche gli eventuali danni che possono sorgere dopo la cessazione dell'attività di agente di calciatori, ma che sono stati causati da tale attività. La polizza assicurativa deve essere formulata in modo tale che, ogni possibile rischio connesso con l'attività di agente di calciatori, sia coperto.
2. È compito della Federazione che ha emesso la licenza di verificare la conformità dell'assicurazione di responsabilità professionale con il presente regolamento.

Art. 10 Rilascio di garanzia bancaria

In luogo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui al precedente articolo 9, il richiedente può fornire una garanzia bancaria emessa da una banca svizzera per un importo minimo di CHF 100.000 nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato 2. La garanzia bancaria deve essere rilasciata da una banca svizzera e accompagnata da una dichiarazione irrevocabile che la garanzia è escussa incondizionatamente a prima richiesta nel caso di una decisione emessa da un tribunale, un giudice e/o una competente autorità calcistica a favore di un calciatore, di una società di calcio o di un altro agente di calciatori, che abbiano subito un pregiudizio dall'attività dell'agente.

Art. 11 Il rispetto del Codice di condotta professionale e dei Regolamenti del Calcio

Il richiedente che ha superato la prova deve firmare il codice di condotta professionale (cfr. Allegato 1), che disciplina la sua attività, accettando di osservarlo. La Federazione custodisce l'originale firmato del codice di condotta professionale.

Art. 12 Rilascio della licenza

1. Se tutti i presupposti per il rilascio di una licenza di agente di calciatori sono soddisfatti, compresa la firma del codice di condotta professionale e la stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale o garanzia bancaria, la Federazione rilascia la licenza. La licenza è strettamente personale e non cedibile. Essa abilita l'agente di calciatori a svolgere la sua attività nel settore calcistico su base mondiale, con il dovuto rispetto per le leggi applicabili nel territorio della Federazione (cfr. articolo 2.1).

2. Una volta ottenuta la licenza, l'agente del calciatore può qualificarsi come: "Agente di calciatore autorizzato dalla [nome e paese della Federazione]".

3. Se un candidato non soddisfa tutti i requisiti entro sei mesi dalla data in cui ha superato l'esame, è tenuto a sostenere nuovamente la prova d'esame.

Art. 13 Pubblicazione

1. Ciascuna Federazione ha l'obbligo di mantenere un elenco aggiornato di tutti gli agenti di calciatori ai quali è stata rilasciata una licenza, pubblicandolo in una forma appropriata (internet, lettera circolare, ecc.). Una copia di tale elenco deve essere presentata alla FIFA dopo ogni data di esame; qualsiasi modifica, come ad esempio il ritiro o la restituzione di una licenza, deve essere anche comunicata alla FIFA immediatamente. Inoltre, la Federazione informa anche la FIFA di qualsiasi procedimento disciplinare (cfr. Capitolo VII) avviato nei confronti di agenti e del suo esito.

2. Ciascuna Federazione, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla FIFA una relazione sulla attività degli agenti di calciatori nel proprio territorio relativa all'anno precedente, comprese statistiche e informazioni sensibili, come il numero degli agenti di calciatori, i dati degli agenti che hanno iniziato o cessato l'attività, le sanzioni applicate, i precedenti penali, e i carichi pendenti, e ogni possibile circostanza che abbia effetti sulla loro reputazione.

Art. 14 Decadenza della licenza

La licenza decade nei casi in cui l'agente non possieda più i requisiti preliminari rilevanti (cfr. articoli 6, 9 e 10), cessi la sua attività (cfr. articolo 18) ovvero a seguito di specifica sanzione disciplinare (cfr. Capitolo VII).

Art. 15 Revoca della licenza a causa del mancato rispetto dei requisiti preliminari

Se un agente non possiede più i requisiti preliminari per la licenza (ossia nessuno dei requisiti specifici di cui agli articoli 6, 9 e 10), la Federazione competente gli revoca la licenza. Se la mancanza dei requisiti preliminari può essere sanata, l'organismo competente della Federazione concede all'agente un periodo di tempo ragionevole entro il quale egli possa adottare i rimedi necessari a sanare detta mancanza. Se alla scadenza di tale termine i requisiti non sono ancora soddisfatti, la licenza deve essere definitivamente revocata.

Art. 16 Esame dei requisiti preliminari

La Federazione provvede a monitorare costantemente se l'agente possieda i requisiti preliminari per il mantenimento di una licenza.

Art. 17 Riesame

1. La licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio.
2. L'agente di calciatore deve inviare una domanda scritta alla competente Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di idoneità prima della data in cui la sua licenza scade, in conformità con l'articolo 5 di cui sopra. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.
3. Se l'agente rispetta il termine di cui al paragrafo 2 di cui sopra, la sua licenza resta valida fino alla data del primo esame disponibile.
4. Se l'agente non riesce a superare la prova, la sua licenza viene automaticamente sospesa fino al momento in cui egli riesca a superarla.
5. L'agente può essere ammesso a sostenere nuovamente la prova d'esame alla prima data disponibile. Non vi è alcun limite al numero di volte in cui un agente possa sostenere nuovamente la prova d'esame.

Art. 18 Cessazione dell'attività

1. Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua licenza alla Federazione che l'ha rilasciata. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione.
2. La Federazione pubblica i nomi di quegli agenti che hanno cessato la loro attività e ne dà comunicazione senza indugio alla FIFA.

IV. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI AGENTI DI CALCIATORI

Art. 19 Mandato

1. Un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato scritto stipulato con il calciatore o con la società di calcio.
2. Se il calciatore è un minore, il mandato è sottoscritto da chi ne eserciti la potestà in conformità con il diritto nazionale del Paese in cui è domiciliato il calciatore.
3. Il mandato è valido per un periodo massimo di due anni. Esso può essere rinnovato per un ulteriore periodo massimo di due anni mediante sottoscrizione di un nuovo accordo e non può essere tacitamente prorogato.
4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell'agente e le modalità del pagamento. Trovano applicazione tutte le disposizioni legislative vigenti nel territorio della Federazione interessata. Il pagamento di quanto dovuto all'agente deve essere effettuato esclusivamente dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l'agente di calciatore

per suo conto. Il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l'agente.

5. Il mandato deve contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'agente del calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.

6. Il mandato deve essere rilasciato in quattro originali, debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l'agente la seconda. Ai fini della registrazione, l'agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la società di calcio appartengono, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l'assistenza di un rappresentante.

8. Gli agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un agente di calciatore in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle altre parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Art. 20 Compenso

1. L'importo del compenso dovuto ad un agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di base del calciatore prevista dal contratto negoziato dall'agente nel suo interesse, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non è calcolato il valore di altri benefits quali ad esempio l'automobile, l'abitazione, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo.

2. L'agente e il calciatore possono concordare in via preventiva che il compenso dell'agente sia costituito da una somma fissa predeterminata forfettariamente e pagata in via anticipata all'inizio del del contratto di lavoro concluso dal calciatore con l'assistenza dell'agente ovvero in rate annuali al termine di ciascuna annualità contrattuale.

3. Se l'agente e il calciatore non concordano sul compenso in misura fissa e il contratto di lavoro negoziato dall'agente per conto del calciatore ha una durata superiore a quella del mandato tra l'agente e il calciatore, l'agente ha diritto alla retribuzione annuale anche dopo la scadenza del mandato. Tale diritto dura fino a quando il contratto di lavoro in questione giunge al termine o il calciatore firma un nuovo contratto di lavoro senza l'assistenza dello stesso agente.

4. Se l'agente e il calciatore non sono in grado di raggiungere un accordo sulla quantificazione del compenso o se il mandato non lo quantifica, l'agente ha diritto a ricevere un compenso pari al tre per cento della retribuzione base di cui al precedente paragrafo 1, dovuta al calciatore in forza del contratto di lavoro concluso o rinnovato dall'agente nel suo interesse.

5. Un agente che ha stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi, con il pagamento di una somma forfettaria, concordata in anticipo.

Art. 21 Contratto standard di mandato

1. La FIFA fornisce alle Federazioni nazionali un modello standard di mandato (cfr. Allegato 3).

2. Si raccomanda ad ogni agente di utilizzare detto modello. Le parti del contratto sono libere di stipulare ulteriori accordi integrativi nel rispetto della normativa sul lavoro vigente nel territorio della Federazione interessata. .

Art. 22 Diritti che derivano dal contratto, divieto di trattative

1. Gli agenti hanno il diritto di:

- a) contattare ogni calciatore che non è, o non è più, vincolato da un mandato esclusivo con un altro agente;
- b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;
- c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore che gli chieda di farlo;
- d) curare gli interessi di qualunque società di calcio gli chieda di farlo.

2. Agli agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il suo contratto o violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione contrattuale del contratto senza giusta da parte di un calciatore, la responsabilità dell'agente per induzione alla risoluzione è presunta.

3. Ogni agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.

Art. 23 Rispetto di statuti, regolamenti e leggi locali applicabili

1. Gli agenti di calciatori sono tenuti a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, nonché le leggi che regolano la materia della rappresentanza o collocamento dei lavoratori vigenti nel territorio della Federazione interessata.

2. Gli agenti devono garantire che ogni transazione conclusa come risultato della loro attività sia conforme alle disposizioni dei suddetti statuti, regolamenti, direttive e decisioni degli organismi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni di categoria, nonché sia conforme alle leggi vigenti nel territorio della Federazione interessata.

Art. 24 Adesione al Codice di Condotta Professionale

1. Gli agenti di calciatori devono rispettare i principi indicati nel Codice di condotta professionale (cfr. articolo 11).

2. In particolare, gli agenti sono tenuti a fornire ai competenti uffici delle Federazioni nazionali e/o della FIFA tutte le informazioni e documentazione che siano loro richieste.

V. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CALCIATORI

Art. 25 Utilizzo di agenti con licenza

1. Un calciatore può avvalersi unicamente dei servizi di un agente in possesso di licenza per essere rappresentato nelle trattative per la conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro.

2. Un calciatore che non intenda trattare direttamente il proprio contratto con una società di calcio, è obbligato a farsi rappresentare solo da agenti con regolare licenza, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4.
3. È dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare licenza prima di conferirgli il relativo mandato.

Art. 26 Disposizioni specifiche nei contratti di trasferimento

1. I contratti conclusi a seguito di trattative condotte da un agente con licenza e a seguito di mandato ricevuto dal calciatore devono indicare le generalità dell'agente.
2. Se un calciatore non si avvale dell'assistenza di un agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto.

VI. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ DI CALCIO

Art. 27 Utilizzo di agenti di calciatori con licenza

1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di agenti di calciatori forniti di licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori o nella stipula di contratti di lavoro.
2. Le società che non intendano svolgere direttamente le predette trattative, devono avvalersi unicamente dell'assistenza di agenti con licenza, fatte salve le eccezioni elencate all'art. 4.2.
3. È dovere della società verificare che un agente sia in possesso di idonea licenza prima di firmare il relativo contratto di mandato.

Art. 28 Indicazione nei contratti di trasferimento

1. Qualsiasi contratto concluso a seguito di trattative condotte da un agente incaricato da una società di calcio deve indicare le generalità dell'agente.
2. Se la società non si avvale dell'assistenza di un agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto. questo fatto deve anche essere esplicitamente indicato nel corrispondente trasferimento e/o contratto.

Art. 29 Limitazioni al pagamento, attribuzioni di diritti e reclami

1. Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprenda, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all'agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di un calciatore.
2. Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto ai sensi del Capitolo IV del presente regolamento.
3. Se la Federazione competente lo richiede, i pagamenti in favore dell'agente devono essere effettuati tramite un conto bancario indicato dalla stessa Federazione.

VII. CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI AGENTI DI CALCIATORI

Art. 30 Disposizioni generali

1. Le Federazioni debbono prevedere che qualsiasi controversia interna relativa all'attività degli agenti di calciatori e al relativo regolamento, sia devoluta in ultima istanza ad un Collegio Arbitrale indipendente, debitamente costituito e imparziale, che tenga conto dello Statuto FIFA e delle leggi applicabili nel territorio della Federazione.
2. In caso di controversie internazionali relative all'attività di agente di calciatore, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori (*Players' Status Committee*) della FIFA.
3. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA (*FIFA Players' Status Committee*) ovvero il giudice unico (qualora sia competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA e con le disposizioni del successivo Capitolo VIII.
4. Il *Players' Status Committee* o il giudice unico (qualora sia competente) non possono avviare un procedimento disciplinare qualora siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o siano trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.
5. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di agente di calciatore sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA (*FIFA Players' Status Committee*) e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA (*FIFA Dispute Resolution Chamber*).

VIII. SANZIONI

Art. 31 Disposizione generale

1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori, società di calcio o Federazioni che violino le norme del presente regolamento, e suoi allegati, o gli statuti o gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.

Art. 32 Competenza, limiti e costi

1. Nelle questioni nazionali, le relative Federazioni sono competenti per l'applicazione di sanzioni. Tale competenza, tuttavia, non esclude la competenza della Commissione Disciplinare della FIFA (*FIFA Disciplinary Committee*) di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all'interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua licenza di agente.
2. Nelle transazioni internazionali, la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA.
3. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l'organo competente per l'applicazione di sanzioni.
4. Ciascuna Federazione istituisce un organo competente per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli agenti di calciatori, ai calciatori e alle società. Le Federazioni prevedono che, una volta esauriti i rimedi

interni, le parti sanzionate per fatti previsti dalle presenti disposizioni, abbiano la facoltà di devolvere la controversia a un Collegio arbitrale indipendente, debitamente costituito e imparziale.

5. I procedimenti disciplinari sono avviati dalla Federazione competente o dalla FIFA, d'ufficio o su istanza di parte.

Art. 33 Sanzioni nei confronti degli agenti di calciatori

1. Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico di agenti di calciatori per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il Codice di Disciplina della FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF;
- sospensione della licenza per un massimo di 12 mesi;
- revoca della licenza;
- divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio.

Queste sanzioni possono essere irrogate separatamente o anche congiuntamente.

2. In particolare, la licenza deve essere revocata se l'agente viola ripetutamente o gravemente gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.

3. Solo la Federazione che ha rilasciato la licenza può sospenderla o revocarla. Se la FIFA decide di sospendere o revocare la licenza a un agente, una volta che la sua decisione sia definitiva, essa impartisce le conseguenti istruzioni alla Federazione che ha rilasciato la licenza.

Art. 34 Sanzioni nei confronti dei calciatori

Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico di calciatori per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con Codice disciplinare FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF;
- inibizione;
- divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio.

Queste sanzioni possono essere imposte separatamente o in combinazione fra loro.

Art. 35 Sanzioni nei confronti delle società di calcio

Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico dell società di calcio per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il codice disciplinare della FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 10.000 CHF;
- divieto di trasferimenti;
- penalizzazione di punti in classifica;
- retrocessione ad una serie inferiore.

Queste sanzioni possono essere imposte separatamente o anche congiuntamente.

Art 36 Sanzioni nei confronti delle Federazioni

Le seguenti sanzioni possono essere applicate alle Federazioni per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il Codice Disciplinare della FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 30.000 CHF;
- esclusione da una competizione.

IX. INTERPRETAZIONE E CASI NON PREVISTI

Art. 37 Lingue Ufficiali

Nel caso di qualsiasi divergenza nell'interpretazione delle versioni inglese, francese, spagnola o tedesca, del presente regolamento, il testo in lingua inglese fa fede.

Art. 38 Materie non previste

Per le materie non previste in questo regolamento e nei casi di forza maggiore, il Comitato Esecutivo della FIFA (*FIFA Executive Committee*), è competente a decidere con provvedimento definitivo.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 39 Disposizioni transitorie

1. Le controversie pendenti presso la FIFA alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono decise in conformità con il regolamento Agenti di calciatori del 10 dicembre 2000.
2. Le domande per il rilascio della licenza di agente di calciatore sono disciplinate dal presente regolamento.
3. Gli agenti in possesso di una licenza all'entrata in vigore del presente regolamento sono ugualmente soggetti alle disposizioni in esso contenute.
4. Ogni altra questione è regolata dal presente regolamento. Ciò anche, in particolare, per la disposizione contenuta nell'art. 17.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 29 ottobre 2007 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento dovranno essere applicate dalle Federazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Tuttavia, ciascuna Federazione dovrà dare applicazione alle disposizioni contenute nel Capitolo III di questo regolamento a partire dal 1° gennaio 2008.

Zurigo, 29 October 2007

Per il Comitato Esecutivo della FIFA
Presidente
Joseph S. Blatter

General Secretary
Jérôme Valcke

ALLEGATO 1

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

1. L'Agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere l'attività coscienziosamente e ha l'obbligo di comportarsi in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
2. L'Agente di calciatori è tenuto incondizionatamente a rispettare gli Statuti, I regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA, delle Confederaioni, e delle Federazioni competenti.
3. L'Agente di calciatori deve sempre attenersi alla verità, alla chiarezza e all'obiettività nei rapporti con il suo cliente, nelle trattative con le parti contraenti interessate e con i colleghi.
4. L'Agente di calciatori deve tutelare gli interessi del suo cliente, con imparzialità e nel rispetto della legge, conducendo relazioni d'affari improntate alla chiarezza e alla legalità.
5. Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'Agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti ad altri.
6. a) L'Agente di calciatori deve tenere la prevista contabilità dei propri affari. In particolare, egli deve essere in grado di dimostrare la propria attività in ogni momento sulla base di prove documentali.
b) Conservare con la dovuta diligenza i propri registri e tenere fedelmente i libri contabili.
c) Su richiesta di qualsiasi autorità che conduca un'indagine su questioni disciplinari o su qualunque altra controversie, l'Agente di calciatori è tenuto a produrre registri e ogni altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.
d) Su richiesta del cliente, l'Agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese sospstute e consegnare idonea documentazione fiscale.
7. **È fatto divieto all'Agente di Calciatori di adire gli organi di giustizia ordinaria ai sensi dello Statuto della FIFA, mentre è tenuto a devolvere qualsiasi controversia alla competenza della Federazione o della FIFA.**

Con la sua firma, l'Agente di Calciatori, accetta quanto sopra stabilito.

Luogo e data...

L'Agente dei Calciatori...

Per la Federazione ... (Timbro e Firma)

ALLEGATO 2

Polizza assicurativa e garanzia bancaria

1. Il massimale coperto dalla polizza assicurativa deve essere rapportato al volume di affari dell'Agente. Esso comunque non può essere inferiore a CHF 100.000.
2. La polizza assicurativa per responsabilità professionale deve coprire anche i reclami fatti dopo la scadenza della polizza per eventi occorsi durante il periodo di validità della polizza.
3. L'Agente è tenuto a rinnovare la polizza assicurativa alla sua scadenza e automaticamente ad inviare i documenti rilevanti alla Federazione competente.
4. La sottoscrizione della polizza assicurativa è richiesta allo scopo di coprire qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un calciatore, di una società di calcio o di un altro Agente di calciatori e relativamente all'attività dell'Agente che, secondo la Federazione e/o la FIFA, sia contraria ai principi di questo regolamento e/o dei regolamenti delle federazioni rilevanti.
5. Solo nel caso in cui non sia possibile per un Agente dei calciatori sottoscrivere una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, l'Agente dei calciatori può depositare una garanzia bancaria di un minimo di CHF 100.000.
6. Qualora non sia possibile sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità professionale sul territorio di una determinata federazione, quest'ultima dovrà informare la FIFA e presentare richiesta ufficiale per permettere l'ottenimento di una garanzia bancaria.
7. La FIFA ha accesso esclusivo a tale garanzia bancaria. Quest'ultima ha lo stesso scopo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il massimale della garanzia (minimo CHF 100.000) non rappresenta un limite all'ammontare dei danni di cui una parte richieda il risarcimento.
8. Se la garanzia è diminuita a seguito del pagamento fatto dalla banca per un risarcimento danni contro l'Agente, la sua licenza sarà sospesa fino a quando non sarà assicurato di nuovo il massimale iniziale (minimo CHF 100.000).
9. Le Associazioni di calciatori che desiderano offrire un servizio di collocamento ai calciatori, in conformità del presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con una compagnia di assicurazione di primaria importanza, preferibilmente nel Paese in cui operano.
10. In tali casi la polizza assicurativa per la responsabilità professionale dovrà avere un massimale pari al rischio connesso a non più di cinque licenze. I titolari di licenza saranno tuttavia considerati appartenenti alle relative Federazioni, dovranno aver superato la prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e dovranno aver firmato personalmente il codice di Condotta Professionale (art. 11). I nomi dei richiedenti titolari di la licenza dovranno essere indicati nella polizza assicurativa.
11. L'Agente di calciatori non può risolvere la sua polizza assicurativa fino a quando non abbia cessato la sua attività professionale (ovvero la licenza sia stata restituita o revocata). L'Agente di calciatori, è comunque tenuto a garantire che qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata dopo la cessazione della sua attività ma che sia legata alla pregressa attività di agente, sia coperta dalla polizza assicurativa (cf. art. 9).

ALLEGATO 3

Modello Standard di Mandato

Le parti:

.....
(Cognome, nome, indirizzo esatto dell'agente di calciatori e nome della società, se è il caso)

.....(qui di seguito: *l'agente di calciatori*)
e

.....
(Cognome e nome (e soprannome, se è il caso), indirizzo esatto e data di nascita oppure nome della Società ed indirizzo esatto)

.....(qui di seguito: *il cliente*)

hanno stipulato un contratto nei seguenti termini:

1) Durata

Il contratto sarà valido per..... (n° di mesi, massimo 24) (data esatta)

Entrerà in vigore il..... (data esatta)

E terminerà il..... (data esatta)

2) Compenso

Soltanto il cliente può remunerare l'agente di calciatori per il lavoro compiuto.

a) *Calciatore come cliente*

L'agente di calciatori riceverà una commissione che ammonta al.....% del reddito lordo base dovuto al calciatore come risultato dei contratti negoziati dall'agente di calciatori, nei seguenti termini:

- una somma forfettaria all'inizio del contratto d'ingaggio:.....

- pagamenti annuali al termine di ogni anno contrattuale:.....

(indicare dove necessario)

b) *Società come cliente*

L'agente di calciatori riceverà come commissione una somma forfettaria che ammonta

a.....

(importo esatto e valuta)

3) Esclusiva

Le parti concordano che i diritti di collocamento siano trasferiti in maniera esclusiva:..... .in maniera non esclusiva:..... (segnare laddove è necessario) all'agente di calciatori.

4) Altri accordi

Qualsiasi altro accordo conforme ai principi contenuti nel Regolamento per Agenti di Calciatori sarà incluso in questo contratto e depositato presso la Federazione nazionale di competenza.

5) Normativa obbligatoria

Le parti concordano di aderire agli statuti, regolamenti, direttive e decisioni dei competenti organi della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni competenti, nonché rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro e ogni altra legge applicabile nel territorio della Federazione, così come il diritto e i trattati internazionali applicabili.

Le parti accettano di sottoporre qualsiasi controversia tra loro alla giurisdizione della Federazione o della FIFA. Il ricorso ad organi giurisdizionali ordinari è ammesso esclusivamente nei casi specifici individuati dai Regolamenti FIFA.